SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 88**

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 334.

Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile e il regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, riguardante la sezione speciale per la risoluzione di ricorsi in materia di tributi locali;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19, riflettente la sezione speciale per le controversie per l'applicazione della imposta straordinaria sul capitale azionario;

Vista la legge 20 novembre 1939, n. 1911;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione centrale delle imposte è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 1 della legge 20 novembre 1939, n. 1911, che ha sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito il seguente:

La Commissione centrale è composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti.

I vice presidenti sono scelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati o funzionari, in attività di servizio o a riposo:

a) consiglieri di Stato;

b) consiglieri della Corte dei conti;

c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

d) avvocati dello Stato, aventi grado non inferiore al quarto;

e) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni la cui composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente.

Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di altre sezioni.

Ciascuna sezione è composta di un vice presidente e di quattro membri e alla stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente a' sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più membri della stessa categoria.

La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rivio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima.

Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte; nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio prevale il voto del presidente.

Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.

Art. 3.

La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, è modificata come segue:

Il vice presidente è scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attività di servizio o a riposo:

a) uno tra i consiglieri di Stato;

b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

c) uno tra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro a quella del Ministero dell'interno.

Art. 4.

I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

Non può essere nominato componente della Commissione centrale chi abbia raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

I componenti che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

Art. 5.

La Commissione centrale delle imposte, ricostituita ai sensi degli articoli precedenti, rimarrà in funzione a tutto il 31 dicembre 1948.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 34. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai componenti dei Gabinetti e delle Segreterie particolari, che siano dipendenti dello Stato, compete una « indennità di Gabinetto » commisurata alla metà della diaria di missione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con la maggiorazione del settanta per cento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma i mesi sono considerati di trenta giorni.

Art. 2.

L'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è sostituito dal seguente:

« I segretari particolari del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato possono esssere scelti fra i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime.

« A questi ultimi è dovuta una retribuzione di lire ottomila mensili, comprensive di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da computarsi con equiparazione al grado 6° ».

Art. 3.

I Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri senza portafogli sono costituiti da un Capo di Gabinetto, un Segretario particolare e da non più di tre addetti, di cui uno con funzioni di concetto e due di ordine.

Il suddetto personale può essere scelto anche fra estranei alle Amministrazioni statali; nel qual caso è dovuta una retribuzione in misura di lire novemila mensili per il Capo di Gabinetto, di lire ottomila mensili per il Segretario particolare e di lire seimila per l'addetto con funzioni di concetto. Per l'altro personale la retribuzione sarà fissata nel decreto di nomina, in relazione alle funzioni, e in ogni caso in misura non eccedente le lire quattromila mensili. Gli indicati importi sono comprensivi di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da commisurare a quella del 5° grado per il Capo di Gabinetto, dell'8° per l'addetto con funzioni di concetto e del 9° per gli addetti con funzioni d'ordine.

Al suddetto personale, qualora appartenga alle Amministrazioni dello Stato, viene fatto il trattamento di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'indennità di Gabinetto di cui al precedente art. 1 compete anche al personale addetto agli uffici di collegamento con le Commissioni Alleate presso i Ministeri.

Tale personale è scelto fra quello appartenente alle rispettive Amministrazioni e non può superare per ciascun Ministero il numero di quattro impiegati di cui due di gruppo *A*, uno di gruppo *B* e uno di gruppo *C*.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 26 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 38. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 336.
Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 ottobre 1936, n. 1998, che modificava la forma ed i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1950, che modificava le caratteristiche dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali;
Visto il R. decreto 4 giugno 1864, n. 1800;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Dovendosi sostituire l'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia degli attuali punzoni e dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali riportando tale raffigurazione a quella che era prima della modificazione e che era stata determinata col citato Regio decreto 4 giugno 1864, n. 1800;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forma e i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario saranno conformi al modello contenuto nella tabella *A* annessa al presente decreto.
Il nuovo bollo per la carta bollata è di un unico formato circolare.

Art. 2.

La raffigurazione ufficiale dell'Italia e la parte ornamentale che la circonda impresse sui foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali saranno conformi al modello contenuto nella tabella *B* annessa al presente decreto, riportandole come erano prima della modificazione determinata coi citati Regi decreti 22 ottobre 1936, n. 1998, e 27 ottobre 1937, numero 1950.
Le altre caratteristiche contenute negli attuali foglietti rimangono invariate.

Art. 3.

Dette tabelle *A* e *B* saranno vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

La vendita degli attuali fogli di carta bollata e degli attuali foglietti di carta filigranata per cambiali continuerà fino ad esaurimento.
La vendita dei nuovi fogli di carta bollata e dei nuovi foglietti bollati di carta filigranata per cambiali avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Istituti di credito incaricati del servizio di distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 22. — PETIA

TABELLA *A*.

Impronta dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario

Visto, d'ordine di S.A.R.
il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

TABELLA *B*.

Impronta della raffigurazione ufficiale dell'Italia e parte ornamentale per i foglietti filigranati per cambiali

Visto, d'ordine di S.A.R.
il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 337.
Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati, nel quale saranno inseriti, previo giudizio fondato su valutazione di titoli ed esperimento teorico-pratico, non più di 30 tra i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 3.
La relativa tabella sarà determinata, di concerto col Ministero del tesoro, dopo che siano stati espletati gli esami di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

I posti del ruolo transitorio aggiunto saranno soppressi di mano in mano che si renderanno vacanti, quando non possano essere conferiti per promozioni dai gradi inferiori ai gradi superiori.

Art. 3.

All'esame, le cui modalità saranno stabilite nel bando da emanarsi dal Ministero della pubblica istruzione, potranno essere ammessi i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione forniti di laurea o titolo equipollente, attualmente comandati presso le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a indire subito l'esame per conferire 20 dei posti stabiliti nell'art. 1 ai candidati provenienti dal personale direttivo ed insegnante comandato nei predetti istituti culturali bibliografici dei territori liberati.

I residui 10 posti saranno conferiti, appena possibile, con le stesse modalità al personale in servizio presso gli istituti dei territori non ancora liberati.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà costituita del direttore generale delle Accademie e Biblioteche, che la presiede, di un ispettore generale bibliografico, di un bibliotecario direttore di 1ª classe e di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 6.

Il personale che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, o non presenti domanda di ammissione o non sia dichiarato vincitore nell'esame, di cui al primo comma dell'art. 4, cesserà subito dal comando.
I vincitori saranno invece mantenuti nel comando finchè non sia effettuato anche l'esame per i residui 10 posti, di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 7.

I vincitori dei due esami saranno collocati nel ruolo transitorio aggiunto col grado che ricoprivano nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine che risulterà dall'unica graduatoria di merito e conservando l'anzianità posseduta nel grado medesimo.

Art. 8.

Il personale che entrerà a far parte del ruolo transitorio aggiunto sarà adibito unicamente ai servizi delle Soprintendenze bibliografiche, delle Biblioteche pubbliche governative e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, esclusa ogni funzione direttiva. Ad esso saranno applicate le disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 9.

Nei ruoli organici del personale direttivo ed insegnante degli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica saranno tenuti vacanti tanti posti quanti risulteranno coperti nello speciale ruolo transitorio. Tali vacanze potranno essere ripianate man mano che verranno eliminati i posti del ruolo transitorio stesso.

Art. 10.

Le disposizioni dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, sono abrogate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 35. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 novembre 1944, n. 338.

Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 19 della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1944 la tariffa di vendita al pubblico, dei sali, nelle terre liberate, è aumentata come segue:

Sale comune, da L. 500 a L. 1000 al quintale;

Sale scelto, da L. 600 a L. 1200 al quintale;

Sale macinato, da L. 800 a L. 1600 al quintale;

Sale raffinato, da L. 1000 a L. 2000 al quintale;

Sale niveo, da L. 1500 a L. 3000 al quintale;

Sale comune per la salagione dei pesci, da L. 120 a L. 240 al quintale;

Sale macinato, da L. 140 a L. 280 al quintale;

Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione, da L. 120 a L. 240 al quintale;

Sale per la pastorizia, da L. 100 a L. 200 al quintale;

Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti, da L. 200 a L. 400 al quintale;

Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa, da L. 120 a L. 240 al quintale;

Salaccio, da L. 60 a L. 120 al quintale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 40. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni « Savoia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Savoia di assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Savoia di assicurazioni, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. Ovidio Ruocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. Ovidio Ruocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B.

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che istituisce il Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regolamento dell'Ente stesso, approvato con R. decreto 8 aprile 1939, n. 676;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Francesco De Gaetano, capo divisione del Ministero delle finanze, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Nell'ultimo rigo del comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell'11 corrente, relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al posto delle parole « del Comitato esecutivo » deve leggersi « del Consiglio direttivo ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 82 del 16 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.